



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 141 del 10/08/2023

SETTORE STAFF

Segreteria Organi Istituzionali - Affari Generali

Oggetto:

Esibizione del cantante Ghali. Campo sportivo Monteponi, venerdì 25 agosto 2023. Somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro. Utilizzo di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine. Divieti.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 10/08/2023 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

ILSINDACO

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 01.08.2023, avente ad oggetto: "Integrazione indirizzi programmazione eventi e attività di promozione turistica, culturale, di spettacolo e ricreativa nel secondo semestre 2023";

considerato che con il suddetto programma l'Amministrazione comunale

- ha previsto l'esibizione del cantante *Ghali*, rapper italo – tunisino, da inserirsi nel cartellone estivo delle manifestazioni, per la serata di venerdì 25 agosto 2023, con svolgimento in Città, presso il campo comunale Monteponi di Via Valverde, inizio ore 21:30, previa apertura dei cancelli alle ore 19:00;
- si avvale, per la sua organizzazione e realizzazione, della associazione turistica Pro Loco di Iglesias, c.f: 81003800927;

vista la determinazione, n. 2413 del 02 agosto 2023, con la quale il Dirigente competente del Settore socio – culturale, in attuazione di quanto sopra programmato dall'Amministrazione comunale, ha assunto l'impegno della spesa conseguente alla sopracitata deliberazione della Giunta comunale n. 143/2023;

considerato che in occasione di manifestazioni della suddetta portata si registra in generale un incremento della distribuzione di bevande alcoliche e bibite non alcoliche contenute in contenitori di vetro o metallo e che, fra le prescrizioni indicate dalla Commissione comunale di vigilanza per i pubblici spettacoli, è usualmente presente anche quella relativa al divieto di vendita di bevande in lattina e in vetro;

considerato, altresì, che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio all'incolumità delle persone, in quanto costituiscono fonte di pericolo, anche in considerazione del loro potenziale utilizzo improprio quali oggetti contundenti atti ad offendere;

evidenziato che l'evento richiamerà sicuramente una notevole quantità di persone nel luogo interessato al suo svolgimento e che bottiglie, bicchieri, oggetti in vetro e lattine abbandonati in strada, in caso di rottura, rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

valutata la necessità di adottare adeguate misure finalizzate al contemperamento di più interessi, garantendo, da un lato, l'esigenza della collettività di fruire di una città viva e vivibile attraverso la citata occasione di aggregazione, dall'altro salvaguardando gli interessi giuridicamente riconosciuti a tutela della sicurezza urbana e della salute e dell'igiene pubblica, attraverso idonee disposizioni che regolamentino la vendita e il consumo di bevande alcoliche e bibite non alcoliche contenute in bevande di vetro o metallo;

ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia garanzia di ordine pubblico;

ritenuto, altresì, di dover evitare, nel giorno in cui si svolgerà l'iniziativa, che chi parteciperà all'evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori/bicchieri in vetro;

verificato che pertanto si rende necessario adottare una apposita ordinanza in materia di: *“Somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine. Utilizzo di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine. Divieti”*;

richiamate la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017 in data 07 giugno 2017 e la direttiva del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018;

valutata l'opportunità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione automatica, di somministrare e vendere alcolici, superalcolici e altre bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

ritenuto pertanto, con riferimento al giorno di seguito indicato: venerdì 25 agosto 2023, di limitare:

- l'efficacia del presente provvedimento **in tutta l'area del centro storico cittadino** (come individuata dal vigente piano regolatore generale e materialmente delimitata dalle vie Roma, Gramsci, Piazza Sella e Via Eleonora), **nonché in Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via Gramsci, Via Roma, Via Valverde e comunque anche nel raggio territoriale di metri 200 dalle vie del centro storico e dalle citate Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via Gramsci, Via Roma, Via Valverde:**

dalle ore 15:00 del giorno preso in considerazione fino alle ore 02:00 del giorno immediatamente successivo;

visto il D.M. 05 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'articolo 54, comma 4 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcol;

evidenziato

- che il Ministero dell'Interno ha posto in evidenza la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di *“safety”*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *“security”*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- che tra le misure attinenti alla *“safety”* proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

visto l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

tenuto conto della eccezionalità dei divieti, nonché della loro temporaneità;

ORDINA

Per le motivazioni citate in premessa

- A. con riferimento al giorno venerdì 25 agosto 2023, in occasione dell'esibizione del cantante *Ghali*, organizzata dal Comune di Iglesias, in collaborazione con l'Associazione turistica Pro Loco di Iglesias, c.f: 81003800927, che si terrà presso il campo comunale Monteponi di Via Valverde, inizio ore 21:30, apertura cancelli: ore 19:00:
1. il divieto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione automatica, di somministrare e vendere alcolici, superalcolici e altre bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;
 2. l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
 3. il divieto a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico come sotto indicate.

I divieti di cui ai punti **A. 1, 2 e 3** suddetti hanno efficacia **in tutta l'area del centro storico cittadino** (come individuata dal vigente piano regolatore generale e materialmente delimitata dalle vie Roma, Gramsci, Piazza Sella e Via Eleonora), **nonché in Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via Gramsci, Via Roma, Via Valverde e comunque anche nell'arco territoriale di metri 200 dalle vie del centro storico e dalle citate Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via Gramsci, Via Roma, Via Valverde:**

- **dalle ore 15:00** del giorno preso in considerazione fino **alle ore 02:00 del giorno immediatamente successivo.**

SI CONSIGLIA

agli esercenti le attività di somministrazione, al fine di ridurre l'impatto ambientale costituito dall'utilizzo sempre maggiore di contenitori in plastica, di voler mettere a disposizione della clientela, bottiglie, bicchieri ed in genere contenitori biodegradabili.

DISPONE

- che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:
 - pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune di Iglesias;
 - trasmessa al Comando della Polizia Locale di Iglesias affinché provveda alla vigilanza sull'esecuzione della medesima (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it) e alla Associazione turistica Pro Loco di Iglesias, c.f: 81003800927, con sede ad Iglesias, legale rappresentante Signora Maria Rita Melis (prolocoiglesias@pec.it);
 - trasmessa, per doverosa conoscenza:
 - al Comando della Stazione Carabinieri di Iglesias (stca231210@carabinieri.it);

- al Commissariato della Polizia di Stato di Iglesias (comm.iglesias.ca@pecps.poliziadistato.it);
- al Dirigente del Settore Socio-Culturale del Comune di Iglesias (paolo.carta@comune.iglesias.ca.it);
- al Dirigente del Settore Tecnico e Suape del Comune di Iglesias (segretario@comune.iglesias.ca.it);
- al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Iglesias (ca.1110000p@pec.gdf.it);
- alla ATS Sardegna ASSL Carbonia (protocollo@pec.aslcarbonia.it);
- alla partecipata comunale Iglesias Servizi s.r.l. (iglesias.servizisrl@pec.it);

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente